

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		LOZZA, <i>Relatore</i>	885, 886
SAIJA: Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina. (3066)	881	D'AMBROSIO	886
PRESIDENTE	881, 882	ERMINI	886
ERMINI, <i>Relatore</i>	882	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	886
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	882	Votazione segreta:	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		PRESIDENTE	887
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3027)	883		
PRESIDENTE	883, 884, 885	La seduta comincia alle 9,30.	
MARCHESI, <i>Relatore</i>	883	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	883	(<i>È approvato</i>).	
TESAURO	883, 884, 885	Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saija: Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina. (3066).	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	884	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saija: «Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina».	
ERMINI	885	L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2833)	885		
PRESIDENTE	885, 886, 887		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

ERMINI, *Relatore*. Con legge del 13 giugno 1952 la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, già istituita con provvedimento legislativo dell'Assemblea regionale siciliana, venne riconosciuta statale a tutti gli effetti. L'articolo 8 di tale legge stabiliva:

« Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà, sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo ».

In altri termini, per i primi tempi, finché non fossero stati nominati almeno tre professori di ruolo, il Consiglio di Facoltà era sostituito da un Comitato composto di tre professori ordinari nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'applicazione pratica di questo articolo 8 ha, però, dato luogo a un grave inconveniente. È successo, infatti, che a far parte di questo Comitato sono stati designati dal Ministro, su proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tre professori, uno dell'Università di Roma, un altro di quella di Napoli e il terzo di quella di Palermo. Un Consiglio di Facoltà deve potersi riunire frequentemente, spesso d'urgenza, per i numerosi problemi che il funzionamento normale di una Facoltà universitaria presenta. In realtà, è invece accaduto che le riunioni non si sono potute tenere che rarissime volte, saltuariamente. Si è constatato che la Facoltà, con un Comitato composto di professori provenienti dai luoghi più lontani, non può funzionare; e chi conosce la vita universitaria si rende conto come effettivamente non vi sia rimedio a questo inconveniente, se non chiamando a far parte di questo Comitato professori della Facoltà che risiedono sul posto o in luoghi vicini.

Pertanto, il collega onorevole Saija propone che l'articolo 8 della legge 13 giugno 1952 sia mutato nel senso che, fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio di Messina almeno tre professori

di ruolo, il Consiglio di Facoltà sarà composto dai professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà. Vi sono, infatti, molti professori che insegnano per incarico in questa Facoltà, essendo titolari in altre Università, come quelle di Catania e di Palermo, oppure in altre Facoltà della stessa Università di Messina.

Questa, del resto, non è una innovazione. Già le Facoltà di farmacia hanno un Consiglio di Facoltà costituito da professori titolari di altre Facoltà (in genere, di medicina) che insegnano presso la Facoltà di farmacia. Si è pensato, quindi, di estendere questa norma, già vigente per le Facoltà di farmacia, anche alla Facoltà di economia e commercio di Messina, finché, ripeto, di essa non faranno parte almeno tre professori di ruolo; allora sarà costituito un normale Consiglio di facoltà.

La via indicata dall'onorevole Saija per eliminare questo inconveniente che si è manifestato nel funzionamento della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina, è la migliore. Del resto, si tratta sempre di tre professori di ruolo, che vengono chiamati a far parte del Consiglio di Facoltà: quindi, di persone responsabili.

Pertanto, sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento è stato richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale si è espressa favorevolmente a condizione che sia apportata la seguente modifica che sostituisce ai due articoli del testo un articolo unico del seguente tenore:

« La misura del contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma, autorizzato con la legge 22 giugno 1939, n. 992, è stabilita in lire 2.750.000 ».

L'onorevole Marchesi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARCHESI, *Relatore*. In questo caso, non si tratta di creare un nuovo stanziamento, ma di dare validità legale e continuativa ad uno stato di fatto.

Il primo articolo del disegno di legge, nel testo sottoposto al nostro esame, suona infatti in questi termini:

« La misura del contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma, autorizzato con la legge 22 giugno 1939, n. 992, è aumentata da lire 1.750.000 a lire 2.750.000 a partire dall'esercizio finanziario 1951-52 ».

Questo aumento di un milione fu apportato in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1951-52, e precisamente al capitolo 167. Ora, il Ministero del Tesoro ha fatto presente che trattandosi di un onere, esso deve avere per fondamento una disposizione legislativa di natura sostanziale. A ciò si provvede con il presente disegno di legge.

Si tratta, ripeto, di regolarizzare uno stato di fatto e di assicurare la continuità dell'aumento anche per il futuro.

La IV Commissione, evidentemente, non ha considerato bene la questione. Io credo che non sia da accettare la proposta che essa ha fatto, ma che ci si debba attenere al testo governativo già approvato dalla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidererei dare subito alcuni chiarimenti. Già nel bilancio 1951-52 lo stanziamento era stato aumentato di un milione. Però, nell'aumentare il capitolo di bilancio, non era stata introdotta nella legge di approvazione del bilancio stesso una norma che autorizzasse la nuova spesa, per cui si poteva avere qualche dubbio sull'osservanza del precetto costituzionale dell'articolo 81.

MARCHESI, *Relatore*. Se accettiamo la proposta della IV Commissione, quella erogazione per l'anno 1951-52 come viene giustificata?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non viene giustificata. Il disegno di legge è stato presentato proprio a questo fine.

Infatti, la relazione premessa al disegno di legge presentato al Senato, che io mi permetto di leggere, suonava in questi termini:

« Il Parlamento, nell'approvare il disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52, vi ha apportato, fra l'altro, la seguente modifica:

« Capitolo n. 167 — Aumentato lo stanziamento di lire 1 milione ».

Trattandosi — secondo quanto ha fatto presente il Ministero del tesoro — di onere che deve avere fondamento in una disposizione legislativa di natura sostanziale, si provvede con l'allegato disegno di legge ».

Il capitolo 167 è appunto quello riguardante il contributo all'Istituto di studi legislativi.

Se ora accettiamo la proposta della IV Commissione, ripeto, manca proprio questa giustificazione formale, poiché il contributo, in base al bilancio, è già stato pagato nella nuova misura.

TESAURO. In questo caso non c'è alcun problema sostanziale: si tratta solo di un problema di correttezza legislativa; quindi, possiamo fare a meno di tener conto dell'osservazione della Commissione finanze e tesoro.

MARCHESI, *Relatore*. L'onere non esiste in quanto la somma è già stata pagata.

TESAURO. Era già nel bilancio che noi abbiamo approvato.

PRESIDENTE. Il provvedimento si richiama ad un bilancio già chiuso: quello 1951-52. È possibile oggi con un provvedimento di legge approvare un aumento di spesa relativo a quel bilancio? Ecco l'ostacolo formale davanti al quale si è trovata la Commissione finanze e tesoro.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La Commissione finanze e tesoro ha

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

interpretato la situazione nei termini esposti dal Presidente. Ma è incorsa in un errore di fatto, perché la variazione è stata già introdotta in sede di legge del bilancio: solo è stato omesso un articolo in cui si dicesse che essa ha effetto continuativo. E questa variazione, apportata in sede di bilancio che Camera e Senato hanno approvato, è stata messa in atto dal potere esecutivo che vi era obbligato dalla legge di bilancio.

Gli scrupoli del Ministero del tesoro sono venuti dopo, per cui esso ha chiesto questa sanatoria — chiamiamola così — di natura formale, che non porta variazioni di bilancio, poiché lo stanziamento nel 1951-52 era già di 2.750.000 lire: quindi, non vi è aumento di spesa.

TESAURO. Io credo che la situazione sia molto più semplice di quello che non si pensi. Non vi è una legge che preveda specificamente l'aumento di un milione per l'Istituto di studi legislativi, però il bilancio 1951-52 porta l'aumento di un milione, il che ha consentito al Ministero della pubblica istruzione di erogare questa somma a favore di quell'Istituto. E il Ministero della pubblica istruzione aveva l'obbligo di farlo, perché doveva dare esecuzione alla legge del bilancio.

Oggi, noi, trovandoci di fronte a una legge la quale riconosce quello che già è avvenuto a decorrere dal 1951-52, possiamo tranquillamente approvare la disposizione senza preoccuparci del parere della Commissione finanze e tesoro, perché, di fatto, non vi è nessun maggiore onere, dato che questa legge non fa altro che disciplinare, sia pure in epoca posteriore, una situazione di fatto che già era inquadrata nell'esecuzione di un'altra legge.

Quindi, ritengo che tranquillamente, superando qualsiasi formalismo che questa volta sarebbe davvero assolutamente sterile, possiamo approvare il disegno di legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto dell'ostacolo formale che rappresenta per l'approvazione del disegno di legge il parere della Commissione finanze e tesoro.

Io sarei dell'avviso di sospendere l'esame del progetto e di rinviarlo alla IV Commissione che, a mio giudizio, non ha avuto presenti gli estremi di fatto della situazione. In realtà, si tratta di un pagamento già avvenuto. È esatto quello che osserva la Commissione finanze e tesoro, che cioè il bilancio è chiuso; ma è chiuso col pagamento già avvenuto di questa somma. Non si tratta, quindi, di una norma retroattiva per un paga-

mento da effettuarsi, ma di una norma retroattiva per sanare giuridicamente una situazione già sistemata.

Pertanto, io propongo di chiedere alla IV Commissione un riesame del disegno di legge, illustrando ad essa la situazione reale, in modo che ci sia consentito di approvare il provvedimento nella formulazione proposta dal Governo.

Bisogna anche considerare che il testo della Commissione finanze e tesoro avrebbe effetto per l'avvenire; ma per il passato come si provvederebbe? Dovremmo chiedere all'Istituto la restituzione del contributo che ad esso già è stato versato: oltre tutto, non potrebbe nemmeno restituirlo.

Inoltre, saremmo in difetto anche per l'esercizio in corso, perché la legge entrerebbe in vigore chi sa quando, dato che dovrebbe tornare al Senato essendo stata modificata.

Perciò, la migliore soluzione è, forse, quella che io ho proposta.

TESAURO. Apparentemente ci troviamo di fronte a un ostacolo formale. Ma in realtà la norma dell'articolo 31 del nostro Regolamento va intesa in un senso sostanziale. Esso dice tra l'altro: « Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione finanze e tesoro ». Ma certo non si deve trattare di provvedimenti che implicino solo formalmente delle spese.

Nel nostro caso ci troviamo di fronte a una spesa che è stata effettuata dal Ministero in esecuzione di una legge di bilancio. E badate: secondo me ha fatto bene il Ministero, doveva farlo: così ha fatto in tante altre situazioni perfettamente analoghe. Quindi oggi, non essendoci in sostanza una spesa nuova, noi possiamo tranquillamente andare avanti e approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo richiamare all'attenzione dell'onorevole Tesoro l'articolo 30 del Regolamento, il quale dice:

« Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, comma 3°.

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro e questa insista, si procederà a Commissioni riunite ».

È quindi escluso che la Commissione possa approvare il disegno di legge senza per lo

meno insistere affinché la IV Commissione modifichi il suo punto di vista. Io non posso assolutamente mettere ai voti il disegno di legge, e debbo invece aderire alla proposta del Sottosegretario Resta, di chiedere alla Commissione finanze e tesoro che modifichi il proprio punto di vista tenendo presente quella che è la situazione di fatto comè è stata qui illustrata.

TESAURO. Mi inchino dinanzi alla sua interpretazione del Regolamento — non avrei alcuna veste per poter comunque interferire. Però anche in questo caso, per cui resta stabilito nel modo che lei ha detto, mi permetto di richiamare la sua attenzione sul fatto che l'articolo 40 del Regolamento va inteso nello stesso senso in cui va inteso l'articolo 81 della Costituzione, cioè non in senso formale, ma sostanziale. Noi ci troviamo di fronte a un bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che ha una voce la quale riflette comunque l'incremento; per cura della Pubblica Istruzione, di determinati studi e determinate istituzioni. Ben si può inserire, senza bisogno di una legge speciale, nella legge del bilancio una precisa indicazione per un determinato istituto. Se esaminiamo tutta la serie di bilanci che abbiamo approvato, troviamo tutta una serie di indicazioni di questo genere. Quindi, di regola, non occorrerebbe neppure una legge. Noi andiamo al di là, siamo più realisti del re — per ripetere un detto comune — e facciamo la legge; ma per lo meno dobbiamo dire che questo disegno di legge non comporta un onere nuovo, perché l'onere è già previsto per quella serie di istituzioni il cui incremento si deve assicurare da parte del Ministero. Arrivando ora a una interpretazione troppo formalistica e troppo rigida, arriveremmo in altri casi a paradossi a cui invece non dobbiamo arrivare, come non dobbiamo arrivarci nella interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché, a suo avviso, la Commissione finanze e tesoro ha torto, noi saremmo autorizzati a fare a meno di seguire il parere di tale Commissione. Ma, onorevole Tesauro, l'articolo 40 è esplicito: noi non possiamo ammettere questo principio.

TESAURO. In questo caso mi inchino dinanzi alla decisione presidenziale, data la situazione particolare di questo disegno di legge. Però, dal punto di vista generale...

PRESIDENTE. Proprio dal punto di vista generale non possiamo affermare il principio che, qualora la Commissione finanze e tesoro a parer nostro abbia sbagliato, noi non teniamo conto del suo parere.

TESAURO. Forse non sono stato chiaro. Io intendevo dire che il disegno di legge può tornare alla IV Commissione perché vi è un contrasto, ma non perché importi un onere sostanziale.

ERMINI. A me pare che noi durante l'esame dei bilanci continuamente spostiamo dei fondi da un capitolo all'altro. Anche in questo caso noi abbiamo aumentato lo stanziamento relativo al capitolo 167 con fondi presi nel bilancio stesso. La legge serve per dare continuità alla spesa nella nuova misura; quindi, ci dobbiamo preoccupare per il 1952-53; ma per il 1951-52, dato che abbiamo già approvato il bilancio, non mi pare che ci sia bisogno di una legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito, secondo la proposta del Sottosegretario Resta, che il disegno di legge viene rinviato alla IV Commissione, perché sia da questa riesaminato.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati a perseguitati politici e razziali. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La Commissione interni ha espresso parere contrario al provvedimento. Tuttavia, tale parere non è, secondo il Regolamento, vincolante.

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. Il disegno di legge, che è presentato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del bilancio, ha per oggetto il periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali. Esso è stato già approvato dalla VI Commissione del Senato in sede legislativa, e viene a noi dopo essere stato sottoposto, per il parere, alla I Commissione, la quale si è espressa in senso contrario. A me pare, però, che la I Commissione non abbia discusso a

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

fondo il problema e si sia limitata a poche considerazioni.

La questione è la seguente. I perseguitati politici e razziali hanno potuto partecipare a dei concorsi speciali. Per i vincitori è necessario un anno di prova prima di diventare ordinari. Alcuni vincitori, però, non hanno potuto farlo, poiché avevano un mandato politico. Queste persone, spesso anziane, non possono diventare ordinari se non in forza di un provvedimento veramente eccezionale, che si può prendere solo in favore di professori i quali hanno lottato, hanno sofferto e entrano in ruolo ad età già avanzata.

Il disegno di legge dispone che se non si è potuto fare l'anno di prova dopo aver vinto il concorso, si tiene conto del servizio prestato per la durata di un anno in una scuola di Stato o pareggiata o legalmente riconosciuta.

Si obietta: per quale ragione non si può fare l'anno di prova? Come è possibile, domando, che un deputato, un senatore o comunque una persona con un mandato politico possa insegnare? O fa una cosa o fa l'altra: se tiene il mandato politico, non può fare scuola; oppure abbandona il mandato e fa scuola. Si può osservare che il servizio poteva essere prestato per un dato numero di ore, supponiamo a Roma. Ma con quale disposizione si poteva rendere possibile questo? Non sono dati né comandi né sedi provvisorie a coloro che non li avevano prima, per cui non era possibile usufruire di questa possibilità.

Si dice anche che il servizio dovrebbe essere stato prestato in una scuola statale o pareggiata. Ma si tratta di perseguitati politici che non potevano insegnare nelle scuole di Stato o pareggiate, per cui hanno insegnato nelle scuole parificate.

D'AMBROSIO. Se si negava loro la cattedra, non si negava però l'abilitazione!

LOZZA, *Relatore*. Queste persone hanno l'abilitazione. Infatti, hanno partecipato a un concorso riservato ai perseguitati politici e razziali, per soli titoli se già avevano l'abilitazione, per titoli ed esami se non l'avevano, ed hanno conseguito l'abilitazione. Ma questa è un'altra considerazione.

D'AMBROSIO. Io mi riferivo al tempo del fascismo.

LOZZA, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento eccezionale che sana una situazione veramente eccezionale. Se dovessimo portarci su un piano ordinario, è chiaro che dovremmo fare tutt'altre considerazioni. Sono persone che hanno l'abilitazione, hanno vinto il concorso; si tratta di tener conto dell'anno

di insegnamento svolto prima della vincita del concorso.

Nel caso, poi, dei direttori didattici vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali, il periodo di prova per essere confermati stabili è fissato in sei mesi.

Mi pare che queste considerazioni possano bastare a chiarire il provvedimento, che è costituito di un unico articolo.

Inoltre, gli interessati sono pochissimi; ma non voglio tener conto di questo fatto, perché la questione di principio è di vedere se siamo d'accordo per sanare con un provvedimento straordinario una situazione eccezionale: che siano pochissime le persone in queste condizioni, o molte, non può interessare.

C'è da tener conto delle persecuzioni politiche e razziali che hanno subito, del fatto che non hanno potuto insegnare, che hanno vinto il concorso, che un anno di servizio, l'hanno fatto. Certo se questa disposizione dovesse valere per tutti coloro che hanno il mandato politico, ma non sono perseguitati politici e razziali, non credo che potrebbe essere approvata; perché sono moltissime le persone con un mandato politico che hanno fatto un concorso e l'hanno vinto: ma non hanno questo titolo di perseguitati politici e razziali, e poi sono giovani.

Colgo l'occasione per ricordare alla Commissione che per i perseguitati politici e razziali dobbiamo ancora terminare l'esame della proposta Torretta: non vorremmo concludere la legislatura senza averla approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Sono favorevole al provvedimento come provvedimento di eccezione. Mi limito a fare una osservazione, senza proporre una precisa modifica per evitare che il disegno di legge debba tornare al Senato. Sarebbe giusto richiedere che il periodo di insegnamento svolto prima di aver vinto il concorso e di aver ottenuto il mandato politico, sia stato svolto lodevolmente.

LOZZA, *Relatore*. Si dice: « senza demerito ».

ERMINI. Potrebbe infatti darsi — ma non credo che ciò si sia verificato nel nostro caso — che queste persone abbiano svolto un anno di insegnamento, ma molto male, e che siano state mandate via dalla scuola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore. La I Commissione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

non ha tenuto conto che si tratta di perseguitati politici e razziali: non si vuol fare un trattamento di favore a coloro che sono investiti di un mandato politico, ma solo ovviare al fatto che non hanno potuto fare il periodo di prova.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico.

«Coloro chesiano stati assunti nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale e nei ruoli dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323, qualora si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo un anno dalla nomina in ruolo predetta, purché documentino di avere prestato servizio, per la durata di un anno, quali incaricati o supplenti, in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente riconosciute.

Coloro che saranno assunti nei ruoli dei direttori didattici per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui al citato articolo 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza della nomina nei ruoli predetti, in congedo per mandato politico, saranno confermati stabili dopo 6 mesi da tale data».

Nessuno chiedendo di parlare e poiché non vi sono emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

SAIJA: «Modifica dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina. (3066):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

«Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali». (2833):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Cessi, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lizier, Lozza, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Rescigno, Scaglione, Titomanlio Vittoria, Tolloy, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 10,30.